

DELIBERA N. 004/2020/CRL

**XXX XXX DI MASSIMO MELLARO E LARA DENTICI / TIM XXX (KENA
MOBILE)
(GU14/70645/2019)**

Corecom Lazio

NELLA riunione del Corecom Lazio del 17/02/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS; VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018; VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com); VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di XXX XXX DI MASSIMO MELLARO E LARA DENTICI del 18/01/2019 acquisita con protocollo n. 0023711 del 22/01/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha assunto di avere sottoscritto in data 2.2.2018 un contratto che prevedeva il cambio profilo delle 4 linee mobili; la cessazione di due linee, il cambio profilo per le rimanenti due oltre all'attivazione di una nuova linea dati con tecnologia Fibra. Su queste premesse ha lamentato il mancato storno della fattura XW00004168 del 7.12.2015 giusta verbale di accordo sottoscritto dinanzi al Co.Re.Com Lazio in data 22.6.2017; che il gestore avrebbe eseguito il contratto solo con riferimento alle linee mobili mentre avrebbe omesso di cessare le linee indicate (per le quali sarebbe proseguita una illegittima fatturazione) e sulle restanti, attive, avrebbe applicato un profilo tariffario diverso da quello pattuito attivando, pure, servizi non richiesti. Non solo. Il Gestore non avrebbe attivato le 8 numerazioni IP previste nel contratto sottoscritto. Su quanto assunto ha richiesto: Con riferimento alle linee attive: ricalcolare gli addebiti secondo il nuovo piano tariffario di cui al contratto del 02.02.2018, con conseguente emissione di note di credito. Con riferimento alle linee da cessare: disattivazione linee ed emissione note di credito indicate nella memoria allegata alla presente istanza. Gli ulteriori indennizzi specificati negli scritti difensivi.

2. La posizione dell'operatore

Si è costituito l'operatore assumendo: "Le avverse deduzioni e richieste sono infondate. La difformità delle circostanze dedotte con l'istanza di definizione e con la memoria allegata, rispetto a quanto dedotto in sede di conciliazione, non consente un'adeguata individuazione delle contestazioni avanzate in tale sede e impedisce all'esponente società di replicare adeguatamente alle pretese avverse. Associazione asserisce inoltre di aver sofferto un disagio senza tuttavia fornire alcun elemento da cui desumere l'effettività del pregiudizio subito, il nesso causale tra questo e l'evento, né tantomeno la relativa riconducibilità alla sfera giuridico-soggettiva di TIM che, ai fini della presente causa, non può non dichiararsi totalmente estranea alla vicenda. Ciò premesso, è in primo luogo opportuno precisare che, benché la fattura n. XW00004168 sia effettivamente stata oggetto di discussione della precedente procedura di conciliazione, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il relativo verbale di accordo non prevedeva lo storno della predetta fattura, ma soltanto la corresponsione "per spirito conciliativo, senza riconoscimento di responsabilità" della "somma onnicomprensiva di euro 1.200,00", con conseguente impossibilità di riconoscere all'istante il rimborso richiesto. Analogamente, per tali motivi, non è possibile sottoporre nuovamente a codesto Corecom la questione relativa ai pretesi "errori" contenuti nella fattura medesima, pena la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale,

trattandosi di circostanze sulle quali è già intervenuto accordo tra le parti. Con riguardo poi alla pretesa applicazione di condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto contrattualmente pattuito, occorre innanzitutto precisare che dal contratto allegato anche da controparte si evince soltanto l'applicazione del profilo Linea Valore+ISDN TuttiMobili sulla linea n. 06.XXX2363 e l'attivazione di una nuova linea TuttoFibra FTTCab, con successiva assegnazione del n. 06.XXX8678. Non si evince, invece, in alcun modo che la linea n. 06.XXX8678 "avrebbe dovuto sostituire le preesistenti linee 06/XXX5827 e 06/XXXX6852, le quali ultime, di conseguenza, avrebbero dovuto essere dismesse", risultando evidentemente apodittica l'asserzione di controparte al riguardo. Sul punto, occorre inoltre precisare che, come rammentato telefonicamente all'istante, le linee de quibus fanno parte del pacchetto ATC – di cui peraltro si è già discusso nel precedente procedimento dinanzi a codesto Corecom – con conseguente impossibilità di autonoma cessazione delle stesse. Nel mese di novembre 2018, l'istante ha quindi contattato il numero verde, richiedendo la cessazione dell'ATC ed è stato in tale occasione informato della necessità di indicare specificamente se le ulteriori linee VoIP 06.XXX4020 e 06.XXXX2077 dovessero essere cessate oppure ripristinate come linee normali, non potendosi altrimenti procedere con la lavorazione, come peraltro altresì confermato per iscritto con lettera di risposta del 16 gennaio 2019, a cui non è seguito però alcun riscontro o integrazione da parte dell'istante. 5 Con specifico riguardo poi alla difformità di fatturazione relativamente alle utenze n. 06.XXXX2363 e n. 06.XXXX8678, occorre evidenziare quanto segue. In riferimento alla linea n. 06.XXXX8678, in primo luogo, il contratto prevede espressamente "l'acquisto obbligatorio del Router in vendita rateizzata", risultando pertanto corretti tutti gli importi addebitati. L'importo relativo all'anticipo conversazioni viene poi automaticamente addebitato in assenza di domiciliazione delle fatture, come peraltro espressamente previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto per l'accesso al Servizio Telefonico di base, ai sensi del quale "Fatto salvo il caso in cui al momento della richiesta di attivazione dell'abbonamento, il Cliente richieda la domiciliazione del pagamento delle fatture su un proprio conto corrente, postale o bancario, o su una propria carta di credito, ovvero concordi con TIM la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia, lo stesso è tenuto a versare in anticipo, a richiesta di TIM, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni che effettuerà in un Ciclo di fatturazione"; fermo comunque restando che tale somma "non costituisce deposito e verrà restituita al Cliente decorsi 90 giorni dalla cessazione dell'abbonamento". Tutti i restanti importi addebitati – compresi il traffico verso i c.d. "numeri speciali" a pagamento e l'opzione SuperFibra – risultano corretti e, dunque, integralmente dovuti, in quanto conformi all'offerta attiva sulla linea de qua. Con riguardo poi alla linea n. 06XXXX2363, ferma restando l'espressa previsione contrattuale dell'opzione TuttiMobili, occorre rilevare che gli unici aumenti tariffari effettivamente applicati sono quelli corrispondenti alla legittima variazione del pricing in occasione delle manovre tariffarie regolarmente e tempestivamente comunicate ai clienti, così consentendo agli stessi il diritto di recesso previsto dall'art. 70 CCE. Anche in questo caso, risultano inoltre corretti gli addebiti relativi alle chiamate verso i numeri speciali, trattandosi per definizione di numeri a pagamento, non ricompresi nel canone di abbonamento. Infine, per il servizio di consegna degli elenchi telefonici è previsto un corrispettivo annuo di €

10,00, con la possibilità tuttavia di rinunciare gratuitamente in qualsiasi momento contattando telefonicamente il Servizio Clienti 191 o inviando comunicazione scritta. È dunque evidente la correttezza di tutti gli importi addebitati e, dunque, l'impossibilità di riconoscere all'istante i rimborsi richiesti. Da ultimo, giova precisare che la richiesta di indennizzo per la pretesa mancata risposta ai reclami è stata avanzata soltanto con la memoria allegata all'istanza di definizione ed è, dunque, per ciò solo inammissibile, in quanto non sottoposta a tentativo obbligatorio di conciliazione; fermo restando che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, TIM ha, in ogni caso, sempre fornito pronto ed esauriente riscontro, sia telefonicamente che per iscritto, ai reclami e alle segnalazioni di controparte. 6 Infine, in merito alla richiesta relativa alla rifusione delle spese di procedura – anch'essa inammissibile in quanto avanzata soltanto con la predetta memoria – si rammenta che l'art. 20, comma 6, della Delibera AGCOM n. 203/18/CONS oltre a prevedere che l'Autorità possa riconoscere il rimborso delle spese, dispone espressamente che le spese chieste siano necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura. Ebbene, l'istante si limita a chiedere genericamente il "pagamento delle spese relative alla presente procedura, quantificabili nell'importo di € 500,00", senza dimostrare alcunché a riguardo, come diversamente disciplina la norma citata. Non può dunque bastare una generica contestazione per ritenere assolta la prova dell'assenza della causa solvendi che legittima la restituzione alle spese". Concludeva per il rigetto dell'istanza.

3. Motivazione della decisione

Le domande dell'istante sono accolte nei limiti che seguono. Preliminarmente, con riferimento alla fattura XW00004168 del 7.12.2015 di € 1244,75, si ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal gestore di inammissibilità della domanda di rimborso della stessa per violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale. Di quella fattura si è discusso nel procedimento di definizione n. 74/2017 conclusosi con verbale di accordo del 22.6.2017. In quel verbale si è riconosciuto a favore dell'istante esclusivamente un indennizzo di € 1200,00 senza prevedere alcunché in ordine allo storno invocato dall'istante. La stessa, pertanto, non può, oggi, formare oggetto di ulteriore disamina. Sempre in via preliminare si rigetta la richiesta di indennizzo per "mancata risposta al reclamo". È pacifico che l'oggetto della richiesta di definizione debba essere lo stesso già sottoposto al tentativo di conciliazione. Diversamente si consentirebbe, in pratica, di aggirare il principio di obbligatorietà della fase conciliativa per le nuove questioni. L'art. 14, comma 1, della Deliberazione 173/07/CONS, infatti, limita la definizione della controversia al contenuto dell'istanza di conciliazione. Nell'istanza UG del 19.6.20187, e nella memoria ad essa allegata, alcuna richiesta in tal senso viene avanzata. L'oggetto della disamina, pertanto, riguarderà sole le domande proposte con l'UG del 19.6.2018. Nel merito valga quanto segue. In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per

l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Qui l'istante non solo ha prodotto il contratto, ma ha anche dato prova della richiesta di cessazione delle linee indicate in atti. Dal contratto si evince, quanto alla linea 06xxxx2363, il pattuito costo complessivo di € 55,00+ Iva mensile senza alcuna specificazione in merito ad un ulteriore costo per l'opzione "tutto mobili" e, su questa opzione, alcune eccezioni in merito ai "numeri speciali" fatturati da Telecom. E difatti, visionata l'offerta sottoscritta dall'utente, ed ancora visibile sul sito del gestore, si è avuto modo di accertare che le uniche esclusioni sono quelle riferite ai numeri internazionali ed ai numeri RFI e cellulari satellitari. Dalle fatture in atti non si evince alcuna chiamata riferibile alla tipologia espressamente esclusa dall'offerta sottoscritta dall'Associazione istante. Dal contratto si evince, pure, espressamente, quanto alla linea 06xxxx8678, il costo "0" del Router. Il gestore, invece, non ha dato prova del proprio adempimento. Non ha dato prova di avere informato l'utente della circostanza che le linee da cessare farebbero parte di un pacchetto ATC con conseguente impossibilità di autonoma cessazione delle stesse. Non ha motivato, nonostante i reclami in atti, il maggior costo dei servizi rispetto a quanto contrattualmente pattuito né di avere adeguatamente informato sul punto l'utente. E così, contrariamente a quanto sostenuto dal gestore, dal contratto versato in atti si evince che l'applicazione del profilo Linea Valore+ISDN TuttiMobili sulla linea n. 06.XXX2363 avrebbe dovuto essere fatturata al costo complessivo di € 55,00 + iva al mese e che l'opzione "tutti mobili" non prevede alcuna eccezione e/o limitazione. Allo stesso modo, risulta evidente dal contratto che, con riferimento alla linea dati n. 06.XXXX8678, lo stesso esclude espressamente il pagamento del Router contabilizzato a costo "0". Il gestore, pertanto, è tenuto a ricostruire la posizione contabile dell'istante dalla data di sottoscrizione del contratto del 2.2.2018, stornando/rimborsando quanto alla linea 06xxxx2363 le somme in eccesso contabilizzate rispetto a quelle contrattualmente pattuite e pari ad € 55,00+iva mensili nonché quelli contabilizzati a titolo di "numeri speciali". Dalla data di sottoscrizione del contratto, quanto alla linea 06xxxx8678, a stornare i costi del Router di cui alla fattura 6820180520005625 del 31.5.2018, e quelli contabilizzati a titolo di "chiamate a numeri speciali" ricostruendo la posizione contabile dell'istante tenuto conto della tariffa di cui al contratto del 2.2.2018 e pari ad € 25,00 + iva mensili. E così, nonostante risulti provato che le dichiarazioni di Telecom sulla corretta esecuzione del contratto risultano indimostrate, si osserva che, a ben vedere, non si è trattato, con riferimento alla linea 06.XXX2363 dell'applicazione di un profilo tariffario diverso da quello pattuito "Linea Valore + ISDN Tutto Mobili" bensì di una contabilizzazione diversa rispetto a quella pattuita che fa sorgere il diritto dell'utente ad ottenere lo

storno/rimborso di quanto illegittimamente contabilizzato ma non un autonomo indennizzo. Sul punto, già con la decisione 14/15/CIR, (indirizzo confermato nelle successive 116/17/CIR, 3/18/CIR) si è statuito che: “non può essere accolta la richiesta dell’istante inerente la corresponsione di ulteriori indennizzi a titolo di ritardata cessazione contrattuale e conseguente fornitura di un servizio non richiesto in quanto, conformemente a quanto questa Autorità ha più volte statuito, a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi” (ex multis, v. anche delibere 121/15/CIR, 16/16/CIR e 20/16/CIR). Non merita accoglimento, pertanto, la domanda di liquidazione di un indennizzo per l’attivazione di “profilo tariffario non richiesto”, alla stregua della giurisprudenza consolidatasi in ambito definitorio. Quanto alla mancata cessazione delle linee, l’utente lamenta che nonostante l’invio della PEC di disdetta delle linee inviata il 6.4.2018, e di successive reiterazioni della richiesta di cessazione, il gestore abbia continuato ad emettere fatture. La PEC di disdetta delle linee è in atti così come i successivi solleciti e Telecom nei propri scritti difensivi si limita a dichiarare che l’utente avrebbe dovuto espressamente dichiarare, trattandosi di ATC, come intendesse trasformare le linee VOIP collegate. La difesa del gestore sul punto non convince e non legittima la mancata lavorazione della disdetta dal momento che lo stesso non ha prodotto alcun documento idoneo ad escludere la propria responsabilità nei fatti controversi, limitandosi a dichiarare in modo apodittico l’impossibilità della cessazione. Va aggiunto, altresì, che in questi casi il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l’utente delle difficoltà incontrate nella gestione del recesso, al fine di mettere in grado l’utente di comprendere quanto accaduto. Allo stesso modo, l’operatore deve anche dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli incontrati, dimostrando il compimento di tutte le attività a suo carico (cfr. 62/08/CIR, 90/08/CIR e 8/09/CIR). Non vi è prova, in atti, che abbia messo a conoscenza l’istante dei motivi ostativi alla cessazione e/o delle iniziative necessarie ad adempiere a quanto richiesto dall’istante. Per i motivi suesposti, a fronte del valido recesso esercitato dall’utente con PEC del 6.4.2018, questi avrebbe dovuto cessare il servizio in questione e la relativa fatturazione entro i successivi 30 giorni, vale a dire entro l’ 6.5.2018. Spetta, pertanto, all’istante lo storno/rimborso della fatturazione relativa alle linee 06XXX6852 e 06XXX5827 dal 6.5.2018 e fino a chiusura del ciclo di fatturazione, oltre al recupero della pratica dalla società di recupero crediti, in esenzione spese. Anche qui alcun indennizzo per ritardata cessazione può trovare accoglimento, alla stregua della giurisprudenza più recente consolidatasi in ambito definitorio. Sul punto, già con la decisione 14/15/CIR, (indirizzo confermato nelle successive 116/17/CIR, 3/18/CIR) si è statuito che: “non può essere accolta la richiesta dell’istante inerente la corresponsione di ulteriori indennizzi a titolo di ritardata cessazione contrattuale e conseguente fornitura di un servizio non richiesto in quanto, conformemente a quanto questa Autorità ha più volte statuito, a fronte della fatturazione indebita non sussistono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo, bensì la possibilità di richiedere lo storno e/o il rimborso degli importi fatturati, ma non dovuti, in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi” (ex multis, v. anche delibere 121/15/CIR, 16/16/CIR e 20/16/CIR). Ancor più recentemente

la delibera n. 18/16/CIR, precisa: “Tuttavia, non si ritiene di accogliere le richieste della parte istante sub i) e ii), in ordine alla liquidazione degli indennizzi previsti dall’art. 8 del “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori” di cui all’Allegato A) della delibera n. 73/11/CONS per le fattispecie di attivazione di servizi non richiesti e/o di profili tariffari non richiesti. Al riguardo, infatti, è fondato il rilievo di Vodafone Italia xxx. secondo il quale il caso in esame riguarda, non l’attivazione di servizi mai richiesti dall’istante, bensì il ritardo nella disattivazione di servizi regolarmente attivi. Riguardo a tali ipotesi, l’Autorità ha già espresso il proprio orientamento in merito alla non equiparabilità tra l’ipotesi di fatturazioni successive alla disdetta e “indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti”, ai sensi dell’articolo 8 del. 73/11/CONS. Quest’ultima fattispecie, invero, si riferisce all’ipotesi in cui l’operatore provvede ad attivare un servizio in assenza di una richiesta del cliente; la ratio di tale previsione va ravvisata nell’esigenza di tutelare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore rispetto all’utilizzo dei servizi a pagamento (cfr. delibere nn. 43/14/CIR, 84/14/CIR e 104/14/CIR). L’istante contesta, pure, con la memoria allegata all’istanza UG del 19.6.2018, la mancata attivazione di n. 8 numerazioni IP previste dal contratto al costo di € 7,75+iva al mese. Il gestore ha omesso ogni difesa sul punto prestando, implicitamente, acquiescenza alle doglianze dell’istante in merito alla mancata attivazione delle 8 numerazioni IP di cui al contratto sottoscritto. Trattandosi di servizi accessori, a pagamento, spetta all’istante l’indennizzo di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento di cui all’Allegato “A” della Deliberazione 73/11/CONS e ss.mm.ii. per l’importo complessivo di € 2400,00.

DELIBERA

Articolo 1

1. Accoglie parzialmente l’istanza presenta dalla XXX XXX Massimo Mellaro e Lara Dentici nei confronti della società TELECOM XXX. 1. La società TELECOM XXX è tenuta a ricostruire la posizione contabile dell’istante dalla data di sottoscrizione del contratto del 2.2.2018, stornando/rimborsando: - quanto alla linea 06xxxx2363 le somme in eccesso contabilizzate rispetto a quelle contrattualmente pattuite e pari ad € 55,00+iva mensili nonché quelli contabilizzati a titolo di “numeri speciali” - quanto alla linea 06xxxx8678, le somme in eccesso contabilizzate rispetto a quelle contrattualmente pattuite e pari ad € 25,00+iva mensili nonché quelli contabilizzati a titolo di “numeri speciali” e costi del router di cui alla fattura 6820180520005625 del 31.5.2018 2. La società TELECOM XXX è tenuta, altresì, allo storno/rimborso della fatturazione relativa alle linee 06XXX6852 e 06XXXX5827 dal 6.5.2018 e fino a chiusura del ciclo di fatturazione, oltre al recupero della pratica dalla società di recupero crediti, in esenzione spese 3. La società TELECOM XXX è tenuta a corrispondere l’indennizzo di cui all’art. 4, comma 3, del Regolamento di cui all’Allegato “A” della Deliberazione 73/11/CONS e ss.mm.ii. per l’importo complessivo di € 2400,00 secondo le modalità indicate dall’utente in istanza.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17/02/2020

IL PRESIDENTE

Avv. Maria Cristina Cafini

IL DIRETTORE

Ing. Vincenzo Ialongo

F.TO